

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza

Adozione, in sede di autotutela, di provvedimento di revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 quinquies e segg. della Legge n.241/1990 s.m.i., in ordine al concorso Pubblico per Esami a N°01 posto a tempo parziale, 20 ore settimanali, di AREA FUNZIONALE B - posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici non Economici Area Amministrativa e di Segreteria

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza, con provvedimento n. 15 del 25/10/2012,

premesso che

- con propria deliberazione n 04 del 29.03.2012.è stato indetto concorso pubblico per esami, a n. 1 (uno) posto dell'Area Funzionale B – Posizione economica B1 nel ruolo dell'Ente;
- successivamente all'indizione ed alla pubblicazione del bando di concorso e quindi nelle *more* dell'espletamento delle prove di concorso, sono intervenute nuove disposizioni normative contenute nel D.L. 06/07/2012 n. 95 conv. In Legge 7/8/2012 n. 135 con particolare riferimento all'art. 17 rubricato "*Riordino delle Province e loro funzioni*" nonché nella Legge di Riforma delle Professioni, approvata con DPR n.137 del 7/8/2012;
- secondo quanto dispone il citato articolo 17 e il successivo DPCM del 20/7/2012 "*Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'art. 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*", verrà ridisegnato il nuovo quadro delle Province della Regione Lombardia (che attualmente ne conta 12) con la soppressione di alcune di esse ed il loro successivo accorpamento in "macro provincie" o comunque in altri Enti territoriali;
- l'attuale Provincia di Monza e Brianza, in ragione delle citate disposizioni legislative e regolamentari, verrà "soppressa", con successivo accorpamento in una nuova macroprovincia, che potrebbe comprendere anche le Province di Como, Lecco e Varese;
- il nuovo assetto, pur non essendo pienamente definitivo, conferma però la volontà del Legislatore di "sopprimere" alcune Province, tra cui quella di Monza e Brianza, ciò nell'ottica di perseguire un contenimento della spesa pubblica;
- l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in virtù dell'art. 8 della Legge n. 12/1979 è istituito su base provinciale;
- la revisione delle province esistenti, tra le quali quella di Monza e Brianza, non potrà che avere rilevanti ricadute anche sull'attività dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza, tenendo conto che la suindicata Provincia, in ragione del quadro normativo sopra illustrato, verrà soppressa e le sue funzioni accorpate alla costituenda "*macro provincia*" o comunque ad altro Ente, individuato dal Legislatore;
- oltre alle suddette disposizioni, occorre ulteriormente considerare che, nelle *more* dell'espletamento delle procedure del concorso di cui all'oggetto, è stata approvata con DPR n.137 del 7/8/2012, la Legge di Riforma delle Professioni, che, tra l'altro,

comporterà (anche) una modifica dei compiti e delle funzioni attribuite ai diversi Ordini Professionali;

- tali nuovi compiti e funzioni attribuiti agli Ordini Professionali, non potranno che riflettersi sulla struttura organizzativa dell'Ordine stesso;
- con particolare riferimento all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza, che è istituito su base provinciale, il venire meno della Provincia di Monza e Brianza, per i motivi *ut supra* illustrati e le diverse (ridotte) funzioni individuate dalla recente Legge di Riforma Professionale, impongono di riverificare il fabbisogno di personale dipendente;
- è pertanto opportuno e necessario, con riferimento al concorso pubblico indicato in oggetto, effettuare una nuova valutazione dell'interesse pubblico, alla prosecuzione o meno dell'iter concorsuale; adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti di autotutela, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti;
- alla luce del mutato quadro normativo, anche se non definitivamente concluso soprattutto per quanto riguarda il nuovo assetto della Provincia, con la soppressione della Provincia di Monza e Brianza, nonché dell'entrata in vigore delle disposizioni della Legge di Riforma Professionale, approvata con DPR n.137 del 7/8/2012, risulta pertanto non più rispondente al pubblico interesse la prosecuzione dell'iter concorsuale, tenendo conto che le prove di concorso non sono state espletate e quindi non si è consolidato, nei partecipanti, alcun affidamento nella eventuale conservazione dell'atto,
- sussistono, pertanto, i presupposti di cui all' art 21 *quinquies* e segg. della legge 241/1990 s.m.i. per procedere alla revoca del concorso in oggetto, adottando apposito all'uopo tutti i necessari provvedimenti del caso;
- non essendo state espletate le prove di concorso non appare necessario, alla luce delle vigenti disposizioni di cui alla legge n.241/1990 s.m.i., inviare ai partecipanti la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e segg;
- Il Consiglio, dopo ampia discussione in merito, delibera all'unanimità di procedere, in autotutela, alla revoca del bando di concorso indicato in oggetto, poiché, nel giusto temperamento degli interessi coinvolti, non sussistono più le ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione dell'iter concorsuale, le cui prove non sono state svolte, il che non ha comportato alcun eventuale affidamento nei partecipanti. – in ogni caso, l'eventuale affidamento (che, si ribadisce, nel caso di specie non si è consolidato) non risulterebbe ostativo all'adozione di provvedimenti di autotutela, se sorretti, come nel caso in esame, da congrua motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico attuale e concreto all'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela;
- in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione di cui alla citata legge n.241/1990 s.m.i. lo scrivente Consiglio ritiene comunque opportuno inviare a tutti i singoli partecipanti al concorso stesso formale comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca, mediante raccomandata e/o mediante PEC, ove segnalata nella domanda di partecipazione, richiedendo nel contempo ai partecipanti i dati (ad esempio codice iban) per procedere alla restituzione della quota di partecipazione pari

ad Euro 10,33 (dieci/33), quale “diritti di concorso” richiesta nel bando di concorso, demandando alla Segreteria l’effettuazione di tutti i necessari adempimenti;

- in ossequio ai principi di cui alla citata legge n.241/1990 sm.i., si procederà a dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento di revoca mediante pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito Ufficiale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza : www.consulentidellavoro.mb.it Sez. ‘news;

Monza, lì 11/12/2012